

ASSOCIAZIONE "SAVE THE PLANET ONLUS"

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "SAVE THE PLANET ONLUS" con sede in Firenze

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" è obbligatorio.


ARTICOLO 2

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della beneficenza.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale, intende operare per la salvaguardia del pianeta, anche attraverso forme di progettazione volte a sostenere persone in situazione di svantaggio economico ed enti che operano a favore di soggetti svantaggiati nell'ambito di progetti di salvaguardi ambientale.

Nell'ambito delle attività svolte nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della beneficenza, l'Associazione intende svolgere, a titolo indicativo, le seguenti attività:

- Promozione e realizzazione di progetti volti alla valorizzazione e all'educazione alla cura dell'ambiente, anche presso scuole ed istituzioni educative in genere;



- Promozione e realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e momenti di sensibilizzazione sulla salvaguardia del pianeta e sull'economia circolare;
- Sostegno a enti senza scopo di lucro che, in Italia o nel mondo, svolgono attività nel settore della valorizzazione della natura dell'ambiente o progetti educativi e sociali rivolti a soggetti svantaggiati, con particolare attenzione a quelli aventi un impatto ambientale.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad istituzioni enti ed istituzioni operanti nei propri settori di attività o in settori complementari o affini e stipulare con essi accordi.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o connesse, l'Associazione si avvarrà anche della collaborazione di persone volontarie che presteranno la propria opera in modo libero, volontario e gratuito.

ARTICOLO 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni che sono o diventano proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da elargizioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e da ogni altra forma di liberalità erogata da soci e da terzi;
- da contributi di soggetti pubblici o privati;
- raccolte occasionali di fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni entrata derivante dallo svolgimento dell'attività istituzionale o connessa, nei limiti consentiti dalla legge.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4



Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati al perseguimento delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, nel rispetto del comma 10, articolo 10, del D.Lgs 460/97.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 5

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e delle modalità associative.

Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

L'associato è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6


Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 7

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;



- c) per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi;
- e) per decesso del socio.

ARTICOLO 8

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo – la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.


Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo per la sua redazione e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.



In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal VicePresidente o da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo così da segretario.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.


Nell'assemblea ordinaria gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'assemblea straordinaria gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento deve essere approvata dal settanta per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio



segreto; il Presidente dell'assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

I verbali di assemblea sono tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che vogliano prenderne visione.

ARTICOLO 9

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.


In sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10

Spetta al Consiglio compiere la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge o dallo statuto. Il Consiglio può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente e/o a singoli consiglieri, o delegare a questi parte dei propri poteri, definendo i limiti nella delega.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea e, laddove ciò sia ritenuto opportuno o sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- f) se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice - Presidente

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Può altresì nominare un Comitato Scientifico, composto da esperti nell'ambito dei settori di attività di cui l'associazione si occupa, stabilendone altresì le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 11


Il Consiglio Direttivo è formato da tre a quindici membri nominati dall'assemblea dei soci tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.



La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se eletto o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.

ARTICOLO 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Al Presidente, o ad altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, nei limiti della delega conferita, spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.


Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 14

Il Presidente, laddove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15



Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un collegio sindacale composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

ARTICOLO 16

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il Patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 19°, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

ARTICOLO 18


Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, al decreto legislativo 3 Luglio 2017, n.117 laddove applicabile, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firenze, 20 dicembre 2018

In originale firmato

- Andrea Guarducci

- Giovanni Pucci



- Massimo Bismuto



- Gianni Acciai



- Elena Stoppioni

